

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Art. 1 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si compone di 309 Delegati i quali intervengono in rappresentanza delle società della Lega Nazionale Professionisti (LNP), delle società della Lega Professionisti Serie C (LPSC), delle società della Lega Nazionale Dilettanti (LND), degli atleti, dei tecnici e degli ufficiali di gara, secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 20 dello Statuto:

Società della LNP	42 Delegati
Società della LPSC	90 Delegati
Società della LND	90 Delegati
Atleti	52 Delegati
Tecnici	26 Delegati
Ufficiali di gara	9 Delegati

2. I Delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società, o i loro rappresentanti. I Delegati per le società della LND sono quelli eletti in base al Regolamento elettorale della LND. I Delegati per gli atleti, per i tecnici e per gli ufficiali di gara sono quelli eletti dagli atleti, dai tecnici e dagli ufficiali di gara secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC), dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) e dall'Associazione Italiana Arbitri (AIA).
3. Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell'art. 20 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

42 Delegati LNP	2,09
90 Delegati LPSC	0,97
90 Delegati LND	1,95
52 Delegati AIC	1,98
26 Delegati AIAC	1,98
9 Delegati AIA	1,15

Art. 2 Costituzione dell'Assemblea

1. In conformità all'art. 22 dello Statuto, l'assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino la metà più uno dei voti assembleari, e, in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari. Pertanto l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti.
2. La C.A.F., costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti.

Art. 3 Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese.
2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Segretario della Federazione.

Art. 4 Presentazione delle Candidature

1. I candidati all'elezione di Presidente Federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente Federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accREDITO della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno due, e non più di tre, Leghe e/o Componenti tecniche.
2. I delegati assembleari che intendano accreditare il candidato alla Presidenza federale ai sensi del comma precedente, devono utilizzare fogli conformi al modello allegato.
3. In sede assembleare il Commissario Straordinario, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.
4. Prima che sia aperta la votazione, i candidati alla carica di Presidente possono esporre il loro programma.

5. Sulle dichiarazioni dei candidati possono intervenire non più di due delegati per ciascuna componente per un tempo di parola non superiore a cinque minuti.
6. I candidati alla carica di Presidente possono in ogni momento ritirare la loro candidatura.

Art. 5 Oggetto delle votazioni

1. Il Presidente pone in votazione le candidature a Presidente Federale, presentate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 24, comma 5 dello Statuto.

Art. 6 Modalità di votazione e di scrutinio

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto con strumentazione elettronico e/o cartacea.
2. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.

Art. 7 Maggioranze deliberative

1. In conformità all'art. 24, comma 6 dello Statuto, il Presidente Federale è eletto al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi.
2. Nella votazione di ballottaggio, è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Tuttavia, se al momento di procedere al ballottaggio rimane un unico candidato, il Presidente proclama l'elezione a Presidente Federale di tale unico candidato senza necessità di procedere alla votazione di ballottaggio.
3. Tutte le votazioni di cui al presente articolo avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2 dello Statuto.

Art. 8 Ulteriori poteri del Presidente dell'Assemblea

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari elettive.